

Publicato il 10/12/2018

N. 11936/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06569/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6569 del 2018, proposto da ASSOCIAZIONE GRANOSALUS - Associazione Nazionale GranoSalus Liberi Cerealicoltori & Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30 presso lo studio Placidi e con domicilio digitale come da Pec di Registri di Giustizia e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avvocati Giuseppe Dalfino e Giovanna Mevoli

contro

- CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA – CREA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

nei confronti

SOCIETA' ITALIANA SEMENTI S.I.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Francesco Gibilaro e Annunziata Damiana D'Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per l'annullamento

della nota del 19/04/18, con cui CREA ha riscontrato le istanze di accesso proposte dalla ricorrente,

per l'accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti richiesti e per la condanna di CREA all'esibizione degli atti richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 31 ottobre 2018 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 17/05/18 e depositato il 30/05/18 l'Associazione GranoSalus - Associazione Nazionale GranoSalus Liberi Cerealicoltori & Consumatori ha chiesto l'annullamento della nota del 19/04/18, con cui CREA ha riscontrato le istanze di accesso proposte dalla ricorrente, l'accertamento del diritto all'accesso agli atti richiesti e la condanna di CREA all'esibizione di tali atti.

Crea – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,

costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 06/06/18, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 31 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Prima di esaminare il merito del gravame il Tribunale ritiene necessario valutare le eccezioni pregiudiziali con cui le parti resistenti hanno dedotto l'irricevibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla nota del 07/03/18, con cui Crea ha respinto l'istanza di accesso del 02/02/18 (laddove l'atto del 19/04/18 avrebbe natura meramente confermativa), e il difetto di posizione legittimante e d'interesse in capo alla ricorrente.

Le eccezioni sono infondate.

Contrariamente a quanto prospettato dalle parti resistenti, la nota del 19/04/18 non ha carattere meramente confermativo perché essa, per la prima volta, precisa le ragioni specifiche per cui Crea ha negato l'accesso al contratto; tali ragioni non erano state indicate nei precedenti dinieghi.

Ne deriva che nella fattispecie l'atto del 19/04/18 ha autonoma valenza lesiva per l'interesse della ricorrente e, pertanto, il termine d'impugnazione decorre dal momento della sua adozione con conseguente tempestività del gravame (notificato il 17/05/18).

Per quanto concerne l'ulteriore eccezione pregiudiziale, l'associazione ricorrente è titolare della necessaria posizione legittimante e dell'interesse alla proposizione del gravame come si avrà modo di precisare in prosieguo allorchè sarà trattato il profilo della sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'interesse all'accesso.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'Associazione GranoSalus - Associazione Nazionale Granosalus Liberi Cerealicoltori & Consumatori chiede l'annullamento della nota del 20/04/18, con cui Crea ha negato l'accesso completo al contratto di licenza,

stipulato il 23/12/16 tra l'ente pubblico e la società controinteressata, in ragione della necessità di "salvaguardare il diritto alla riservatezza dei soggetti interessati".

Dall'esame degli atti di causa emerge che Crea con atto del 07/03/18 ha consentito l'accesso al contratto di licenza stipulato tra l'ente e la società controinteressata ma, a tutela della riservatezza di quest'ultima, ne ha oscurato gli articoli 4 (territorio), 5 (sviluppo e sub-licenziatari), 6 (durata del contratto), 7 (gestione dei diritti), 8 (risultati delle vendite, controlli), 9 (royalties), 10 (diritti e tasse), 12 (piano di sviluppo commerciale) e 17 (referenti per l'esecuzione del contratto).

Deve, innanzi tutto, essere precisato che nella fattispecie la ricorrente ha esercitato l'accesso c.d. "documentale" ex artt. 22 e ss. l. n. 241/90 come si evince dall'intestazione e dal contenuto dell'atto di significazione del 21/12/17 (pag. 3 ove si parla di "qualificato interesse ai fini di tutela giurisdizionale a ogni effetto della l. n. 241/90 nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia") e dal contenuto della richiesta di accesso del 02/02/18 (pag. 3) nonché dalle norme invocate nell'odierno gravame.

Pertanto, individuato negli artt. 22 e ss. l. n. 241/90 il quadro normativo di riferimento, il Tribunale ritiene che la ricorrente, in qualità di ente collettivo, sia titolare di un interesse dotato delle caratteristiche di concretezza, attualità ed inerenza al documento richiesto previste dall'art. 22 l. n. 241/90 per l'accesso al contratto di licenza.

In quest'ottica va rilevato che l'associazione GranoSalus ha come scopo statutario quello della "tutela e...valorizzazione della cerealicoltura italiana, in particolare del grano duro" e che, come emerge dallo statuto (art. 4), i soci dell'associazione possono essere i produttori di grano che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, singoli consumatori, loro associazioni e altri organismi associativi che sono interessati alla tutela del cibo e alla "sovranità alimentare"; dalla documentazione prodotta dalla

ricorrente in data 20/10/18 emerge, altresì, che i soci sono titolari di aziende agricole.

A fondamento della richiesta di accesso, poi, l'associazione ricorrente evidenzia l'interesse ad "avere contezza della effettiva titolarità in capo al costituente Crea e, per esso alla assegnataria Società Italiana Sementi, dei diritti inerenti la vendita di grano duro" anche allo scopo di "rilevare le modalità di sfruttamento" adottate dalla controinteressata (atto di significazione del 21/12/17; nello stesso senso la nota Granosalus del 02/02/18) e ciò in relazione alla prospettata illegittimità della condotta di quest'ultima che avrebbe imposto, quale condizione per la vendita del seme, l'adesione ad un contratto di filiera.

Alla luce delle circostanze in esame la ricorrente vanta, pertanto, un interesse diretto concreto ed attuale alla conoscenza integrale del contratto di licenza.

Tale interesse è "collegato" ex art. 22 l. n. 241/90 alle clausole contrattuali di cui è chiesta l'integrale ostensione in quanto la conoscenza dell'ambito territoriale (art. 4 del contratto) e dello sviluppo e delle condizioni delle sub-licenze (artt. 5, 7, 8, 9 e 12) è necessaria, ai sensi dell'art. 24 comma 7 l. n. 241/90, per la tutela dell'interesse prospettato a fondamento dell'istanza di accesso.

Proprio tale vincolo di necessità induce a ritenere che nella fattispecie l'accesso debba prevalere sull'interesse alla riservatezza del controinteressato secondo il parametro valutativo indicato dall'art. 24 comma 7 l. n. 241/90.

Da ultimo, deve essere rilevato che la natura formalmente privatistica del contratto di licenza non osta all'esercizio del diritto di accesso così come espressamente previsto dall'art. 22 l. n. 241/90 che riferisce la nozione di "documento amministrativo", in quanto tale assoggettato alla disciplina dell'accesso, a tutti quegli atti "concernenti attività di pubblico interesse,

indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

In quest’ottica, deve essere rilevato che il contratto ha ad oggetto una licenza relativa all’attività di commercializzazione e moltiplicazione della varietà di grano duro, ivi indicata, la cui titolarità spetta a Crea, avente natura pubblicistica, e la cui cura rientra nelle finalità istituzionali dell’ente stesso come emerge dal quadro normativo richiamato proprio nelle premesse del contratto di licenza.

Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere che il gravato diniego di accesso non sia conforme alla disciplina di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/90 la cui violazione è stata puntualmente dedotta nel gravame.

Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale, pertanto, dichiara che la ricorrente ha diritto di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla versione integrale del contratto di licenza oggetto di causa e, pertanto, ordina a Crea di consentire l’accesso al documento in esame nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

La novità e la peculiarità delle questioni giuridiche e fattuali oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:

- 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto di accedere alla versione integrale del contratto oggetto di causa;
 - 2) ordina a Crea di consentire l’accesso al documento in esame entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
 - 3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio dei giorni 31 ottobre 2018
e 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE
Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO